



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ERCOLANO (NA), COMPRESIVO DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” (RSPP), MEDICO COMPETENTE E FORMAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. E ACCORDO STATO REGIONI DEL 21.12.2011
CIG 7325199172**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ercolano,

IL R.U.P.
Il Funzionario
Catello Bambi



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ARTICOLO 1- PREMESSA

Ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, aggiornato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, il Datore di lavoro è obbligato ad assicurare il Servizio Tecnico di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti. L'obbligo comprende l'espletamento di tutte le prestazioni ed i servizi dei disposti normativi di cui al precitato d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ivi compreso il Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di Medico Competente e la formazione del personale dipendente ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 ed art. 36 del d.lgs. n. 81/2008.

L'affidamento del Servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, prevede una selezione pubblica con procedura aperta per individuare il soggetto cui affidare l'appalto.

La Città di Ercolano è individuata nel prosieguo del presente documento come: "Comune", "Ente", "Committente". L'affidatario del servizio è individuato nel prosieguo del presente documento come: "Affidatario" "Aggiudicatario", "Impresa" o "Ditta".

ARTICOLO 2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio per la Città di Ercolano, Corso Resina, 39 – 80056 ERCOLANO (NA), tel+39 0817881111-+39-0817881214 fax+39-0817881214; www.comune.ercolano.na.it – PEC: protocollo.ercolano@legalmail.it – Settore Affari Generali e Pianificazione - Sezione Responsabile: Gestione e Sviluppo delle Risorse –Organizzazione e Metodi

Responsabile del procedimento: sig. **Catello BAMBI**

ARTICOLO 3 – OGGETTO – DEFINIZIONI – CATEGORIA DEI SERVIZI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "Servizio Tecnico di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti" comprensivo del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di Medico Competente e la formazione del personale dipendente ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 ed art. 36 del d.lgs. n. 81/2008 per tutti i dipendenti comunali.

CATEGORIA DEI SERVIZI: Appalto di servizi – Categoria di servizi: Categoria n. 25 – Servizi sanitari e sociali (CPC 93). CPV: 85121100-4 Servizi medici generici; 79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza- Oggetti complementari CPV: 80550000-4 Servizi di formazione in materia di sicurezza;

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'appalto è triennale (36 mesi) e decorre dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche sotto le riserve di legge. Per quanto qui non indicato si rinvia al Disciplinare di Gara.

La consegna del servizio alla Impresa da parte della S.A. dovrà risultare da apposito verbale che potrà essere sottoscritto anche antecedentemente alla stipula del relativo contratto d'appalto e sotto riserva di legge.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad iniziare il servizio immediatamente dalla data di consegna su disposizione della stazione appaltante.

Alla sua scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni, nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore per mesi sei e per un importo presunto di € **18.774,95**; il canone mensile sarà, in ogni caso, pari ad un dodicesimo del canone annuale.

ARTICOLO 5 – IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO

Importo stimato da porre a base d'asta per la durata dell'appalto pari ad anni 3, è determinato in € **112.649,67** onnicomprensivo di rimborso spese ed ogni e qualsiasi onere riflesso, oltre IVA nella misura di legge.

IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE DELL'APPALTO: € 112.649,67 = (I.V.A. esclusa) di cui:

SERVIZI A CANONE A BASE D'APPALTO (IN EURO)	
Servizio Tecnico di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti	€ 112.649,67
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**A) Totale importo canone quadriennio a base d'asta****€ 112.649,67**

L'appalto ha un valore massimale triennale complessivo di € **112.649,67** oltre IVA nella misura di legge e ove dovuta ed imposta di bollo nella misura di legge e ove dovuta.

Tali prezzi sono comprensivi di tutte le attività oggetto del presente capitolato per una durata complessiva di tre anni.

Il compenso è stato così determinato su base annua:

b) € 18.383,22 oltre Iva al 22% pari a € 4.044,31 per un totale di € 22.427,53 annui per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma A) del presente Capitolato Speciale d'Appalto – relativamente ai servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

a) € 19.166,67 IVA esente + imposta di bollo di € 1,81x4 rate=€7,24=per un totale di € 19.173,91 annue per i servizi di cui all'art. 7 "DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE", comma B) del presente capitolato – relativamente ai servizi di natura medico-sanitaria.

L'importo di cui sopra sarà decurtato del ribasso d'asta che l'affidatario del servizio avrà offerto in sede di gara.

ONERI DELLA SICUREZZA: la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha precisato che sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza i servizi di natura intellettuale.

Precisazioni: nell'importo a base d'appalto sono comprese tutte le attività indicate negli atti di gara, siano esse svolte o meno presso le sedi del Comune, nonché ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario dovrà sopportare per lo svolgimento

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: l'appalto è a **corpo** per tutti i servizi.

FINANZIAMENTO: L'appalto in questione è finanziato con i fondi del bilancio comunale.

ARTICOLO 6 - ESTENSIONE/RIDUZIONE DELL'APPALTO

Il Comune si riserva, nel corso della durata contrattuale, la facoltà di aumentare o diminuire l'appalto, nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo n.106, comma 12 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ARTICOLO 7 – DESCRIZIONE DELL'APPALTO E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI DA ATTIVARE

Il Servizio consiste nello svolgimento di tutte le attività previste ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro degli immobili comunali e dei dipendenti comunali, in particolare ai sensi degli articoli dal 31 a 37 del precitato decreto per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nel rispetto delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto, fra l'altro, a mettere a disposizione:

- personale medico specializzato abilitato a ricoprire il ruolo di Medico Competente per l'esecuzione di tutti gli adempimenti ad esso demandati dalla normativa vigente per la sorveglianza sanitaria di tutto il personale del Comune, ai sensi e per gli effetti della normativa recata in materia dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il Medico Competente deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 81/08 integrato dal d.lgs. 106/09 ossia deve avere uno tra i seguenti requisiti:
 - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/08, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 81/08. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

- n. 1 unità mobile attrezzata per l'espletamento delle visite mediche previste dal presente capitolato e dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da posizionare presso le sedi delle strutture del Comune;
- personale medico e personale infermieristico specializzato per la formazione degli addetti al pronto soccorso.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

All'Aggiudicatario sono affidati quindi tutti i compiti e le funzioni previste dalla normativa citata in materia di sicurezza, igiene ed ambienti di lavoro in tutti i luoghi di lavoro dell'Ente, esclusi i cantieri mobili e temporanei, ed in particolare:

- l'**attività di consulenza, di coordinamento e d'indirizzo** ai fini di una corretta applicazione delle norme da parte dei responsabili indicati dal Comune per l'espletamento delle funzioni previste dalle norme stesse (Dirigenti datori di lavoro, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.);
- l'aggiornamento del "**Documento di Valutazione del Rischio**" di cui all'art 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nel rispetto in ogni caso di quanto stabilito dall'art. 28 del citato decreto e ferma restando la non delegabilità da parte dei Dirigenti datori di lavoro della valutazione del rischio;
- il "**Servizio di Prevenzione e Protezione**" di cui agli artt. da 31 a 35 del d.Lgs. 81/2008 (con la nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione che deve possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/08 integrato dal d.lgs. 106/09 ossia deve "... essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali...Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.");
- l'attività di "**Informazione, Formazione e Addestramento**" del personale dipendente ed equiparati e dei loro rappresentanti (di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- la tenuta e l'aggiornamento dei **piani di emergenza, antincendio e di evacuazione** (D.M. 10/3/1998).
- la **sorveglianza sanitaria** in favore di tutti i dipendenti comunali ed equiparati;
- la designazione del **Medico Competente** da nominare a cura del Sindaco. L'aggiudicatario è tenuto a proporre per il ruolo di Medico Competente un professionista in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria.

Con riferimento all'incarico di Medico Competente e di R.S.P.P. l'Aggiudicatario potrà proporre, personale alle proprie dipendenze ovvero liberi professionisti legati allo stesso da rapporti di collaborazione alla data di presentazione dell'offerta.

L'affidatario in sede di gara, dovrà comunicare i nominativi del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella offerta tecnica, allegando ai curricula i titoli richiesti.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina l'affidamento delle seguenti prestazioni e servizi:

A. Sicurezza nei luoghi di lavoro:

1) Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori – Aggiornamento.

La Città di Ercolano è dotata del **D.V.R.** redatto nell'anno 2008 ed aggiornato costantemente negli anni successivi, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà provvedere entro **90 gg.** dall'inizio del servizio alla verifica dello stato dei luoghi di lavoro ed all'aggiornamento del D.V.R.

I luoghi di lavoro sono di seguito riportati:

Numero di lavoratori addetti ad attività di ufficio e il numero di lavoratori addetti ad attività NON assimilabili a quelle di ufficio per ciascuna sede			
Città	Indirizzo	Mq	Totale Lavoratori
Ercolano	Palazzo di città – Corso Resina n° 39	1.634	69
Ercolano	Palazzo Borsellino – Via G. Marconi n. 39	3.019	50
Ercolano	Via IV Novembre n. 44 (M.A.V.)	340	7
Ercolano	Scuola materna comunale – Via G. Marconi 18	2.785	20
Ercolano	Polizia Municipale – Viso Posta n. 8	1.760	50
Ercolano	Villa Maiuri . Via Gen. G. Niglio 23	400	16



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ercolano	Servizi cimiteriali – Via Fossogrande 1	7.010	5
Ercolano	UTT segnaletica e custodia impianti – Via dei Papiri	100	7
Ercolano	Servizi per la manutenzione del verde – Corso Resina 322/bis	170	11
Ercolano	Villa Ruggiero – Via A. Rossi n. 42	635	36
Ercolano	Servizi di protezione ambientale – Via Aveta 6	288	16
Ercolano	Stadio Comunale “R. Solaro” – Via Doglie	1.662	0
Ercolano	Centro Sociale anziani radici della memoria – Piazza Pugliano	60	0
Ercolano	Centro Sociale anziani radici della memoria – Via Aldo Moro 31	420	0
Ercolano	Centro Operativo Comunale – Via Doglie c/o SMS Iaccarino	250	0
Ercolano	Punto Informazione turistica – Corso Resina, vecchio ingresso Scavi archeologici	50	0
Ercolano	Parco inferiore di Villa favorita – Via G. D’Annunzio	70	3
Totale		20.653	290

Durante l'intera durata dell'affidamento l'aggiudicatario dovrà costantemente tenere aggiornato il D.V.R. del Comune.

In ogni caso il D.V.R. dovrà prevedere:

- la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, commi 1, 2, dalla lettera a) alla lettera f), e comma 3 del D. Lgs 81/2008;
- la redazione del Piano di emergenza ai sensi del D.M. 10/03/1998 con allegate planimetrie aggiornate;
- l'effettuazione della prova di evacuazione per tutti gli edifici di cui al presente avviso;
- la redazione delle Planimetrie particolareggiate con indicazione di sicurezza, mezzi di estinzione, via di fuga e norme di comportamento;
- ogni e qualsiasi altro adempimento specifico previsto in materia dalle disposizioni vigenti in materia anche quelle entrate in vigore successivamente all'affidamento.

Il documento di aggiornamento del DVR dovrà tenere conto delle situazioni esistenti, evidenziare eventuali difformità rispetto ai dettami delle norme previgenti ed alle norme di buona tecnica e valutare attentamente i rischi, differenziando il documento per le diverse aree d'indagine e/o presidi di lavoro, nonché per le diverse categorie di lavoratori.

Il documento globale di valutazione dovrà indicare dettagliatamente tutte le situazioni fuori norma che dovranno consentire al Datore di Lavoro di dare immediata attuazione alla fase successiva di adeguamento.

La consulenza è resa anche ai fini della predisposizione dei D.U.V.R.I. per le gare di appalto dell'Ente, di cui alla vigente normativa in materia.

Il servizio ricomprende anche:

- i Servizi per l'attuazione degli adempimenti;
- i Servizi e l'assistenza per l'implementazione del sistema di sicurezza dell'Ente;
- la verifica del sistema di sicurezza dell'Ente;
- la predisposizione di documenti, schede e questionari necessari per la redazione dei Piani;
- sopralluoghi;
- piani di adeguamento e/o di miglioramento;
- assistenza alla direzione dei Lavori relativi alle misure individuate;
- assistenza in caso di ispezioni degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro)

2) Individuazione delle Misure da Adottare per la Prevenzione e la Protezione dei Lavoratori.

Sono per lo più misure tecniche, igieniche, comportamentali, organizzative individuate per ogni luogo di lavoro e per ogni gruppo omogeneo di lavoratori.

In particolare andranno individuate:

- le misure tecniche per rendere conformi alle norme vigenti di buona tecnica tutti i luoghi di lavoro ove operano i dipendenti in servizio presso l'Ente;
- le attrezzature di lavoro (macchine, utensili, attrezzature, videoterminali);
- i dispositivi di protezione individuali;
- attrezzature munite di videoterminali.

3) Individuazione degli Agenti che potrebbero risultare fonti di rischio per la salute quali:

- agenti chimici;



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- b. agenti biologici;
- c. agenti fisici.

L'aggiudicatario dovrà mettere in atto tutti i monitoraggi analitici necessari per la valutazione del rischio (microclima, rumore, luminosità, vibrazioni, bioaerosol.....)

4) Fornire ai lavoratori ed equiparati e loro rappresentanti le dovute informazioni.

5) Sviluppo dei Programmi d'Informazione e Formazione.

L'aggiudicatario, sulla base degli esiti dell'analisi del fabbisogno formativo specifico e degli esiti della valutazione del rischio, dovrà provvedere a redigere il progetto esecutivo delle attività di formazione.

Successivamente dovrà procedere alla realizzazione dei corsi di informazione e formazione che dovranno essere dimensionati, come minimo, sulla base delle seguenti specifiche tecniche:

- formazione dei lavoratori, equiparati e rappresentanti: almeno 3 ore di formazione sugli aspetti generali del D.Lgs. 81/2008 ed almeno 3 ore sui rischi specifici di ogni gruppo omogeneo di lavoratori, per tutti i dipendenti. I corsi dovranno essere eseguiti in aule contenenti al massimo 30 persone;
- formazione di dirigenti e funzionari di 4 ore;
- formazione dei preposti;
- un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. In attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

6) Gestione con continuità e sistematicità di tutte le fasi attuative successive all'aggiornamento del "Documento di valutazione dei rischi".

7) Compiti del Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il RSPP provvede a tutti gli adempimenti e funzioni previste dal d.lgs. n°81/2008, con particolare riferimento agli artt. 15 - 17 - 27 - 28 - 29 - 32 - 33 - 35 e 36.

8) Piani d'emergenza, antincendio e d'evacuazione (D.M. 10/3/1998).

Aggiornamento dei Piani d'emergenza, antincendio e d'evacuazione in tutte le sedi aziendali indicate dall'allegato B al presente Capitolato, attraverso:

- valutazione dei rischi di incendio effettuata in conformità ai criteri indicati nell'allegato I al D.M. 10.3.1998;
- indicazione delle misure preventive e protettive da adottare negli edifici come indicato all'art. 3 del suddetto decreto ministeriale e relativi allegati
- redazione e/o aggiornamento del piano di emergenza elaborato in base ai criteri indicati nell'allegato VII al D.M. 10.3.1998;
- compilazione di apposito opuscolo riassuntivo delle principali informazioni e norme di comportamento destinato agli addetti alle emergenze;
- aggiornamento delle planimetrie da affiggere presso le sedi.
- Elaborazione di linee guida, procedure, metodologie e modelli standard per la redazione dei piani di sicurezza

B) Sicurezza sanitaria

9) Il Medico competente assolve a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del succitato decreto ed in particolare:

- a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, riportato al punto 9.1. attraverso i protocolli sanitari di cui al punto 10 del presente articolo, ridefinibili in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- c. redige una cartella sanitaria di rischio, per ogni addetto/maestranza di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. 81/2008 secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 dello stesso d.lgs. 81/2008
- d. aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria di cui al punto che precede. Il Medico competente è tenuto a concordare con l'Amministrazione il luogo di custodia;
- e. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- f. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- g. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- h. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008, riportato al punto 9.1. e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- j. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- k. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- m. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 81/2008 con le modalità di cui al medesimo decreto.

9.1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

9.2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti è quella indicata nel documento allegato al presente Capitolato. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, ferma restando l'acquisizione del nulla osta da parte dell'Amministrazione. L'organo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 81/2008, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica per i nuovi assunti;



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- f) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- g) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

9.3. Le visite mediche di cui al punto 9.2. non possono essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva;
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

9.4. Le visite mediche di cui al punto 9.2. comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio previsti nei protocolli sanitari di cui al punto 10 del presente articolo, eventualmente integrati da ulteriori esami ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al punto 9.2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

9.5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A al medesimo decreto e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto.

9.6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al punto 9.2., esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

9.7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

9.8. Dei giudizi di cui al punto 9.6., il medico competente informa per iscritto l'Amministrazione e il lavoratore che sottoscrive la copia che resta agli atti di ufficio.

9.9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

9.10. Il Medico competente collabora con il datore di lavoro alla stesura del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) rielaborare il protocollo di sorveglianza sanitaria di cui all'Allegato A) in rapporto ai fattori di rischio;
- e) collaborare con il datore di lavoro per individuare e rendere disponibili sulla base dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, le attrezzature di equipaggiamento, il materiale che integra la dotazione minima richiesta dalla legge per le cassette di Pronto Soccorso, nonché i dispositivi di protezione individuali per gli addetti al pronto soccorso, segnalando la necessità di eventuali integrazioni del materiale in rapporto ai rischi specifici (art. 4, D.M. 388/2003);
- f) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi;
- g) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- h) partecipare alle riunioni periodiche;
- i) comunicare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati fornendo indicazioni sul significato di detti risultati;
- j) fornire tempestivamente informazioni al datore di lavoro su situazioni lavorative per le quali la legge prevede interventi tecnico-ambientali specifici;

Ferme restando le responsabilità contrattuali dell'Appaltatore, il Medico Competente non è esonerato in alcun modo dalla responsabilità che la legge pone a suo carico.

E' fatto divieto al Medico Competente di comunicare, anche all'aggiudicatario, i dati sensibili comunque acquisiti.

10) Sorveglianza sanitaria ai dipendenti comunali ed equiparati



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'effettuazione per l'intera durata dell'appalto delle prestazioni sanitarie di cui alla tabella che segue che individua i protocolli sanitari in uso nell'Ente. Tali protocolli sono quelli al minimo da assicurare da parte dell'aggiudicatario. Gli accertamenti sanitari dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario, per la prima volta, per tutti i dipendenti ed equiparati di cui alla Tabella 1), entro gg. **90** dalla stipula del contratto. Le scadenze di effettuazione degli accertamenti sono indicate nella tabella 2) che segue; le scadenze possono essere migliorate dall'offerente indicandolo espressamente nel progetto di esecuzione del servizio:

		Tabella 1
Mansioni		N° lavoratori
Lavoratori addetti ad attività d'ufficio	194 (compresi n. 5 Dirigenti)	
Lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio	Funzionario – area di vigilanza	1
	Istruttori - Area Scolastico-Educativa*	11
	Istruttori – Area di Vigilanza*	40
	Istruttori Direttivi Assistenti Sociali – Area socio assistenziale	3
	Collaboratore Professionale accertatore	1
	Collaboratori Professionali assistenti di cattedra	4
	Collaboratori Professionali autisti	5
	Collaboratore professionale specializzato giardini (mansioni di autista)	1
	Collaboratore Professionale viabilità (mansioni di autista)	1
	Collaboratore Professionale Capo Squadra Giardini	1
	Esecutori Centralinisti non vedenti	2
	Esecutori di Custodia	8
	Esecutore elettricista	1
	Esecutori Giardini	3
	Esecutore Giardini specializzato manti erbosi	1
	Esecutori Messi	5
	Esecutori Viabilità	2
	Operatore addetto ai servizi ausiliari	3
	Operatore Parchi pubblici	1
	Operatore scolastico	2
TOTALE		96

Note: n. 1 istruttore di vigilanza e n. 1 Istruttore area scolastico-educativa addetti servizi amministrativi

			Tabella 2
Mansione	Rischi Lavorativi	Accertamenti	Periodicità (mesi)
Impiegati addetti VDT (Funzionari, istruttori amministrativi esecutore, dirigenti, tecnici, contabili, ecc.)	VDT (>20 h/sett.) Posture fisse Microclima	Visita Medica	24-60
		Esame Posturale	24-60
Polizia Municipale	- Rumore - Rischio rumore = Lex (8h) db(A): <80 rischio assente 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave - Polveri Totali	Visiotest	24-60
		Vista Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	36
		Audiometria	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12
Eventuali indagini EX	60		



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

	<ul style="list-style-type: none"> - Posture erette prolungate - Microclima - Vibrazioni (per gli agenti motociclisti) 	specifiche (* Per gli agenti motociclisti si resta in attesa della relativa valutazione dei rischi)	
Autisti	<ul style="list-style-type: none"> - Posture fisse incongrue - Vibrazioni Cl A(8) ➤ 0,5 m/s² 	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12
Operai generici (Add. Pulizie, aree verdi, ecologia, ecc.)	Rumore Rischio rumore = Lex (8h) dB (A): <80 rischio assente 80-85 rischio lieve 85-87 rischio consistente >87 rischio grave <ul style="list-style-type: none"> - Polveri Totali - Microclima - Lavori in quota - Piano di appoggio ≥ di m. 2 dal p.c. - Rischio biologico 	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	24
		Audiometria	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12
Operai cimiteriali (Necrofori)	Polveri Totali MMC Rischio Biologico	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	24
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12
Assistenti sociali	Rischio biologico VDT (> 20h/sett.) Posture incongrue	Visita Medica	24
		Esame Posturale	24
		Visiotest	24
		Esami Ematochimici di routine	24
Istruttori area scolastico-educativa (Docenti scuola paritaria dell'Infanzia)	Polveri Totali MMC Rischio Biologico	Visita Medica	12
		Esame Posturale	12
		Spirometria	12
		ECG	36
		Esami Ematochimici di routine, Tossicologici ed Alcoleomici	12

L'aggiudicatario provvederà, di concerto con il datore di lavoro, alla calendarizzazione delle visite e alla convocazione dei dipendenti in accordo con l'Ufficio competente.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il calendario delle visite dovrà tener conto degli impegni di lavoro nonché delle assenze del personale dal servizio già programmate.

Per l'esecuzione delle visite mediche previste dal presente capitolato l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione **non meno di n. 01 unità mobile attrezzata** da posizionare presso la struttura individuata dal Comune. Il Comune ha la facoltà di individuare anche dei locali per l'effettuazione delle visite in aggiunta all'unità mobile attrezzata.

L'unità mobile dovrà essere equipaggiata con le attrezzature necessarie a garantire il completo espletamento di tutti gli accertamenti sanitari previsti dal presente capitolato e dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Comune garantisce la presenza di un numero minimo di 18 dipendenti per ogni giornata in cui verranno effettuate le visite, salvo giustificati motivi da parte dell'Ente (esempio indicativo e non esaustivo: ufficio con meno di 18 dipendenti da assoggettare a visita).

In aggiunta alle visite sopra elencate l'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione di ulteriori accertamenti specialistici indicati dal medico competente, che non rientrano nell'oggetto del presente appalto e non fanno parte del prezzo offerto in sede di gara.

La richiesta di tali accertamenti sarà subordinata all'acquisizione di congrui preventivi.

Nello svolgimento dell'incarico l'affidatario deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista del servizio da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento.

Nel corso dell'espletamento dell'incarico l'affidatario dovrà tenere stretti contatti ed intese con il R.U.P.

Saranno a carico dell'affidatario tutte le prestazioni, forniture ed oneri occorrenti per portare a compimento l'incarico di che trattasi.

L'affidatario nell'esecuzione dell'incarico dovrà provvedere alla consulenza ed al mantenimento dei rapporti per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni con gli Enti e le Istituzioni competenti a tali attività amministrative.

L'Affidatario si impegna, senza vantare pretesa o richiesta di speciali e maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti, ad integrare o rifare gli elaborati e la documentazione consegnata qualora in sede di richiesta dei pareri, gli Enti e/o le Istituzioni deputate dovessero porre prescrizioni e/o modifiche.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

ARTICOLO 8 - FORMAZIONE

L'aggiudicatario si impegna ad organizzare ed effettuare i corsi di formazione, di addestramento e di aggiornamento previsti all'art.7, del presente Capitolato con le modalità stabilite in materia dalle disposizioni vigenti, ancorché sopravvenute nel corso di validità dell'affidamento.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- effettuare la programmazione delle lezioni con la collaborazione del Medico Competente;
- fornire in congruo anticipo il calendario dei corsi;
- mettere a disposizione come docenti nell'attività di formazione personale altamente qualificato in possesso dei requisiti di legge;
- fornire il materiale didattico in formato sia cartaceo che elettronico;
- mettere a disposizione le aule per la formazione;
- effettuare corsi supplementari per il personale dell'Ente assente.

L'Ente fornirà per ciascuna sede l'elenco dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

L'aggiudicatario provvederà, di concerto con il datore di lavoro, alla calendarizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 9 e dall'Offerta presentata in sede di gara.

ARTICOLO 9 - TEMPI DI CONSEGNA

I servizi di cui agli articoli 7 e 8 dovranno essere effettuati secondo la tempistica di seguito indicata:

a) Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:

I. "Documento finale di sicurezza (Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi, redazione Piani di emergenza redazione Piani di Evacuazione, redazione Planimetrie particolareggiate con indicazione di sicurezza, mezzi di estinzione, via di fuga e norme di comportamento);

entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio;

b) Attività di informazione e formazione:



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

I. Corsi (in azienda) di Formazione ed Informazione dei lavoratori interni;

entro 120 giorni dalla data di affidamento del servizio

II. Corso per n° i 3 RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);

entro 120 giorni dalla data di affidamento del servizio;

III. Corso per gli Addetti al pronto soccorso ed emergenze;

entro 120 giorni dalla data di affidamento del servizio;

IV. Corso per gli Addetti antincendio;

entro 90 giorni dalla data di affidamento del servizio;

c) Servizi di medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e informazione:

I. l'effettuazione delle prestazioni sanitarie previste nella tabella 2) di cui all'art. 7, per la prima volta, per tutti i dipendenti ed equiparati

entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto

II. Definizione dei Giudizi di Idoneità dei lavoratori alla mansione assegnata;

entro 30 giorni dalla data di effettuazione delle visite.

I tempi per i servizi descritti al comma precedente, possono essere migliorati in sede di offerta tecnica, al fine di addivenire all'offerta economicamente più vantaggiosa, pertanto la loro tempistica può variare in sede di gara, e l'affidatario, durante l'esecuzione del servizio, si dovrà attenere a quanto offerto, pena l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 25 del presente capitolato.

Nei termini di cui al presente articolo dovranno essere consegnate all'Amministrazione, presso l'Ufficio protocollo del Comune, gli elaborati richiesti.

ARTICOLO 10 - SOPRALLUOGHI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

Congiuntamente al Responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi il Medico competente sarà tenuto a visitare gli ambienti di lavoro secondo la periodicità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, ed a partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.

Per ogni sopralluogo viene redatto un verbale, con indicate le conclusioni, sottoscritto dal Medico Competente e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ARTICOLO 11 - NUOVA NORMATIVA

Qualora la normativa citata nel presente Capitolato, nel corso dell'appalto e/o anche subito dopo la pubblicazione del bando di gara del presente appalto, fosse abrogata o modificata, anche solo in parte, essa si intende automaticamente sostituita dall'entrata in vigore della nuova normativa.

ARTICOLO 12 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

La partecipazione delle ditte all'appalto di cui al presente capitolato, implica da parte delle stesse la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera e, più in generale, di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio delle Ditte circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del ribasso offerto.

Tutti i dati indicati nel presente capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati, per quanto corrispondenti alle attuali risultanze del Comune, non sono in alcun modo impegnativi per l'Amministrazione ed eventuali imprecisioni di qualunque natura, non possono determinare alcun diritto dell'Impresa a richiedere maggiori compensi, restando a carico della stessa l'effettuazione di tutte le indagini e verifiche ritenute necessarie per la formulazione dell'offerta.

Non potranno, pertanto, essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi a carico del Committente per errate valutazioni dell'Impresa rispetto alla dimensione ed alle caratteristiche del territorio da servire.

ARTICOLO 13 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa resterà vincolata con la presentazione dell'offerta.

Il Committente resterà vincolato, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto di appalto.

L'Impresa aggiudicataria del servizio dovrà, entro i termini fissati dal Committente, presentarsi per la stipula del contratto, previa esibizione dei documenti richiesti, del deposito della cauzione definitiva, così come previsto dal disciplinare di gara e dal presente capitolato.

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento del servizio e su tutti i dati relativi al servizio che sono di proprietà esclusiva del Committente.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benessere del Committente.

ARTICOLO 14 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto di durata triennale decorrente dal primo giorno successivo alla sua sottoscrizione.

La ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, è comunque impegnata a gestire il servizio fino al subentro di un altro appaltatore per non oltre mesi sei per un importo presunto di € 18.774,95; il canone mensile sarà, in ogni caso, pari ad un dodicesimo del canone annuale.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Non è ammessa la revisione prezzi per l'intera durata del contratto.

L'Ente si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per il Comune.

Il contratto è stipulato entro 35 (trentacinque) giorni dall'aggiudicazione, salvo il maggiore termine occorrente per l'acquisizione della prescritta documentazione, e quanto stabilito in materia dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto (anche se non espressamente citate nel presente capitolato), sono a carico dell'incaricato del servizio, senza diritto di rivalsa, comprese quelle di registrazione, bolli e diritti di rogito e le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.

Si puntualizza che, a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato, l'aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione e che qualora ricusi di stipulare nei termini stabiliti o non ottemperi alla regolarizzazione della documentazione da produrre è ritenuto inadempiente, nel qual caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di adire le vie legali.

Il contratto d'appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data d'aggiudicazione, restando il Comune subordinato alle approvazioni di legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l'appalto in questione ed ad esso necessari e dipendenti abbiano conseguito efficacia giuridica a norma di legge.

L'aggiudicatario deve presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che è assegnato dall'Amministrazione appaltante, previo versamento del deposito cauzionale definitivo, da costituirsi nei modi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Ove nel termine di 15 giorni dalla data indicata nell'invito alla presentazione dei documenti necessari per la stipula del contratto l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei suindicati documenti nei termini stabiliti o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato.

In caso di stipula del contratto il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto dopo sei mesi dalla stipula dandone semplice comunicazione scritta alla Società con un mese di anticipo.

Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012, n. 95 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato sarà effettuata nel seguente modo.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il Dirigente titolare del procedimento o suo delegato in veste di Referente Unico per l'appalto inviterà per iscritto l'aggiudicatario a recarsi presso gli uffici comunali per definire il calendario degli interventi che dovrà in ogni caso, rispettare i termini di seguito indicati, salva la facoltà dell'Amministrazione di derogare agli stessi per motivi contingenti:

- entro **90** gg. dalla data di decorrenza dell'affidamento (o minor termine offerto in sede di gara): sopralluoghi con effettuazione di tutte le misurazioni ed i monitoraggi previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, predisposizione del D.V.R. aggiornato; deposito in data certa e attraverso il protocollo dell'Ente del D.V.R. aggiornato, dei monitoraggi e dei Piani di emergenza delle singole strutture comunali in formato cartaceo (in duplice copia per ciascuna sede di lavoro) ed informatico su CD o penna USB; fornitura ed installazione delle planimetrie delle sedi di lavoro per piano da affiggere sui muri delle sedi di lavoro, in appositi supporti in plexiglass o altro materiale plastico trasparente a cura e spese dell'Aggiudicatario, con personale di quest'ultimo;
- entro **20** gg. dalla data di decorrenza dell'affidamento: individuazione del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il datore di lavoro può rifiutare, con comunicazione motivata, i nominativi proposti. In questo caso l'aggiudicatario è tenuto ad indicare nuovi professionisti;
- entro **90** gg. dalla data di decorrenza dell'affidamento (o minor termine offerto in sede di gara): effettuazione della sorveglianza sanitaria con l'utilizzo del protocollo individuato nel presente C.S.A. ovvero di quello offerto in sede di gara per tutti i dipendenti ed equiparati. Entro **30** gg. dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria, (o minor termine offerto in sede di gara) consegna dei risultati degli accertamenti sanitari e dell'attestato di idoneità al servizio all'ufficio gestione e sviluppo delle risorse, in plico sigillato con l'indicazione del nominativo del dipendente interessato, per la consegna agli interessati; un originale del certificato di idoneità dovrà essere consegnato al medesimo ufficio per la conservazione agli atti, unitamente all'elenco cartaceo dei dipendenti sottoposti agli accertamenti, con l'indicazione della idoneità, delle limitazioni e/o delle prescrizioni stabilite dal Medico Competente con la data di validità del documento. L'Aggiudicatario curerà la gestione di un archivio informatico dei dati predetti, fornendo all'Amministrazione il file informatico, via e-mail a semplice richiesta del Referente Unico;
- entro **120** gg. dalla data di decorrenza dell'aggiudicazione (o minor termine offerto in sede di gara): informazione, formazione ed addestramento personale, equiparati, dirigenti, preposti, addetti squadre emergenza e rappresentanti dei lavoratori.

Il Comune si impegna a fornire all'aggiudicatario tutte le informazioni gestionali inerenti le sedi ed il personale dipendente ed equiparato.

Il materiale parasanitario in particolare i contenitori per l'esame delle urine è fornito a cura e spese dell'Aggiudicatario, in numero sufficiente alla effettuazione degli accertamenti sanitari presso l'ufficio gestione e sviluppo delle risorse ovvero presso le sedi degli uffici comunali decentrate, indicate da detto ufficio.

La tempistica prevista dal presente articolo può essere modificata in senso migliorativo rispetto ai tempi previsti in sede di gara nell'ambito dell'offerta tecnica.

ARTICOLO 16 - ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a:

- a. individuare un responsabile operativo del servizio che curerà direttamente i rapporti con gli Uffici di competenza;
- b. eliminare senza indugio le disfunzioni del servizio segnalate dall'Ente;
- c. comunicare tempestivamente per iscritto all'Ente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;
- d. comunicare tempestivamente per iscritto l'eventuale interruzione del rapporto con il professionista nominato Medico Competente o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione proponendo, in tal caso, un nuovo nominativo e garantendo comunque la continuità del servizio.

Nel caso che l'affidatario non ritenesse di poter ottemperare ad indicazioni espresse dal RUP, oppure si verificassero divergenze di natura tecnica in ordine alla elaborazione degli atti con lo stesso ufficio, l'Amministrazione Comunale, per il tramite del Dirigente titolare del procedimento, sentito l'Affidatario, assumerà uno specifico provvedimento contenente un indirizzo definitivo che sarà comunicato per iscritto allo stesso. La scelta dell'Amministrazione sarà vincolante per l'Affidatario il quale dovrà adeguarsi tempestivamente ad essa o sollevare formale controversia ai sensi dell'art. 31.

L'affidatario è tenuto a rispettare, altresì, ogni disposizione di legge o provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

Le prestazioni professionali sono espletate sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto. L'affidatario inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente C.S.A. si rinvia alle disposizioni del codice civile o di altre leggi che risultino applicabili.

ARTICOLO 17 – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – DURC E REGOLARITÀ FISCALE

La regolarità contributiva dell'Affidatario sarà attestata, prima dell'affidamento, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Affidatario dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento delle fatture trimestrali, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva dell'Ente, quanto eventualmente versato dallo stesso a prestatori di lavoro dell'Affidatario o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte dell'Ente medesimo nei confronti dell'Affidatario, maggiorato degli interessi legali. L'Ente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberato dal versare all'Affidatario gli importi corrispondenti alla somma pagata dall'Ente stesso. L'Affidatario prende atto che l'Ente è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del D.M. 40/2008.

Resta ferma l'applicazione dell'art.30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 18 - ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

L'Amministrazione nella persona del Dirigente titolare della procedura di gara, anche per il tramite di suo delegato, si impegna a:

- nominare il Referente unico per l'appalto. In assenza di nomina il Referente unico è il Dirigente del settore affari generali e pianificazione;
- invitare per iscritto l'aggiudicatario presso la propria sede per l'attivazione del servizio fornendo tutte le informazioni gestionali inerenti le sedi e il personale dipendente;
- valutare e approvare il calendario degli interventi predisposto dall'Aggiudicatario ovvero proporre le modifiche ritenute necessarie;
- nominare il Medico Competente ed il R.S.P.P. con apposito decreto sindacale;
- informare il Medico Competente sull'organizzazione aziendale, sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- fornire al Medico Competente l'elenco ed i mansionari specifici del personale dipendente ed equiparato, esposto ai vari rischi informandolo tempestivamente degli eventuali aggiornamenti;
- fornire al R.S.P.P. ogni notizia, informazione, documentazione anche di natura tecnica necessaria alla attuazione dei compiti al medesimo demandati;
- collaborare con il Medico Competente per l'adempimento degli obblighi d'informazione, formazione ed addestramento richiesti per legge;
- collaborare per l'organizzazione delle visite mediche preventive e periodiche, per l'effettuazione dei sopralluoghi agli ambienti di lavoro previsti per legge, per l'organizzazione dei corsi di formazioni, aggiornamento ed addestramento per il personale addetto al pronto soccorso ed alle squadre di emergenza in generale, nonché per lo svolgimento di eventuali interventi di rilevazione tecnico-ambientale;
- rendere disponibile un idoneo spazio per la custodia della documentazione sanitaria (locale o parte di locale);
- organizzare d'intesa con il Medico Competente ed il R.S.P.P. la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fornire con tempestività al Medico Competente i risultati relativi ad eventuali indagini tecnico-ambientali effettuate.

ARTICOLO 19 - PERSONALE E MEZZI IMPIEGATI – OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'Aggiudicatario si obbliga ad inquadrare il personale utilizzato nella gestione dell'appalto nel C.C.N.L. di categoria, nei livelli non inferiori a quelli minimi previsti, in relazione alle mansioni assegnate ed a retribuirlo in misura almeno pari a quella stabilita dal medesimo contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1-comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S. che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

L'Aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili all'impresa e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'attività, l'elenco del personale adibito al servizio.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente alla stazione appaltante. L'impresa si obbliga inoltre a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In particolare l'impresa dovrà esibire, su richiesta della stazione appaltante, il libro matricola o altra documentazione che attesti la regolarità dei versamenti contributivi, nonché tutti quei documenti che la stazione appaltante ritenesse utili al fine di comprovare la corretta corresponsione dei salari e dei contributi.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia della stazione appaltante.

L'impresa dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio.

L'impresa, dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'impresa, che durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivo di reclamo, entro 7 giorni dalla formale contestazione scritta.

L'aggiudicatario potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni.

L'aggiudicatario si impegna a manlevare la stazione appaltante comunale da ogni responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stazione appaltante stessa da parte dei dipendenti dell'appaltatrice ai sensi dell'art. 1676 del Codice civile e si obbliga a manlevare la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.

Il personale adibito al servizio, è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'impresa dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo di tutti i dipendenti, di osservare il più scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione.

E' fatto il più rigoroso divieto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all'esterno della città, da parte di chicchessia, anche per interposta persona.

L'inosservanza di questa norma, in caso di acclarata responsabilità del personale della ditta appaltatrice, comporterà previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della Ditta all'Amministrazione comunale, l'obbligo per la stessa Ditta appaltatrice di allontanare immediatamente l'operatore che sia venuto meno al divieto, e di perseguirlo in tutte le sedi competenti, preavvertendo l'Amministrazione comunale, salva, in ogni caso, la responsabilità della stessa Ditta appaltatrice ex articolo 1228 c.c.

ARTICOLO 20 - SICUREZZA

L'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche ed integrazioni dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione, da prodursi nel termine precisato nella offerta tecnica.

L'impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. guanti chirurgici, elmetti ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante e l'impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui alla normativa vigente.

In sede di offerta l'impresa dovrà indicare che nel redigere l'offerta stessa ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 7 novembre 2000, n. 327.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Affidatario deve emettere fattura nei termini e con le modalità previste dalla legge. Le fatture emesse devono essere in regola ai fini fiscali e conformi alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto ed al Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dall'Ente nonché alla singola tipologia di attività o componente del lavoro, servizio e/o fornitura; dovrà riportare gli importi espressi in euro, le coordinate del conto corrente dedicato bancario o postale, oltre che il numero di partita IVA.

La fattura elettronica deve essere intestata al comune di Ercolano – Settore Affari generali e Pianificazione codice identificativo univoco **K5ARZ0**.

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, in caso di RTI/GEIE le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità i termini e le condizioni indicati nel Contratto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Il corrispettivo del servizio in affidamento a canone sarà liquidato mensilmente, dietro emissione di regolari fatture elettroniche.

Il corrispettivo spettante in base all'applicazione del ribasso d'asta percentuale offerto sarà pagato dal Comune nel seguente modo, per ciascun anno di valenza dell'affidamento:

- n. 4 rate trimestrali annue posticipate.

Dalle rate saranno inoltre detratte al netto eventuali penali per inadempienze dell'appaltatore che fossero riscontrate durante il trimestre di riferimento come oltre precisato.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato presso la competente struttura comunale gli adempimenti contrattuali stabiliti.

Le somme spettanti all'assuntore fatturate e da fatturare non potranno essere dal medesimo cedute, né delegate, senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.

Al pagamento di quanto dovuto all'aggiudicatario provvederà il Dirigente del Settore Affari generali o chi ne fa le veci, sulla base delle fatture commerciali contabilmente riscontrate, prodotte dall'aggiudicatario, con cadenza trimestrale, entro i 30 (trenta) giorni dalla presentazione della/e fattura/e, a mezzo versamento sul c/c dedicato all'appalto.

Il Comune procederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore accertata direttamente da quest'ultimo.

Qualora non sussista, in capo all'Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, il Comune inviterà l'Appaltatore a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

In caso di subappalto, per i subappaltatori il Comune provvede ad acquisire il DURC aggiornato rispetto all'emissione della fattura.

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a mezzo rate trimestrali posticipate pari ai tre dodicesimi del canone annuo oltre iva, al netto di eventuali penali e/o trattenute esercitate dall'Ente sull'importo netto mensile, entro trenta giorni dalla data di accettazione della relativa fattura.

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dall'Ente tutte le prestazioni inerenti il servizio, i materiali di consumo, le provviste, le spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'Appaltatore, pena la nullità assoluta del Contratto d'appalto che sarà stipulato, è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. Più precisamente, egli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo il Comune, fatta salva l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Nelle fatture e altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato e il codice **CIG 7325199172**.

La liquidazione avverrà a mezzo determina dirigenziale ad avvenuta acquisizione, nei modi e nei termini previsti dalla legge, della fattura e del certificato D.U.R.C. in corso di validità ai sensi di legge, nel mentre il pagamento avverrà a mezzo mandato di pagamento emesso sul Tesoriere del Committente ad esecutività della determina di liquidazione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

L'impresa potrà emettere fattura separata da quella relativa ai servizi a canone oppure dovrà specificare nella fattura relativa al servizio di pulizia ordinario la quota relativa alle attività extracanone, allegando gli ordinativi di riferimento emessi.

L'Aggiudicatario, con la dichiarazione di accettazione del Capitolato Speciale d'Appalto, rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice civile.

La Stazione Appaltante, a mezzo del Referente Unico, provvederà ad inoltrare all'Appaltatore le eventuali comunicazioni riportanti le eventuali contestazioni in merito al servizio svolto e le relative penali che saranno applicate.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale o acquisizione di D.U.R.C. non regolare.

Il pagamento è, in ogni caso, subordinato alla stipulazione del contratto senza il quale non si farà seguito ad alcun pagamento.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Amministrazione Committente, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi ai sensi di legge.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata trimestrale successiva alla redazione di un verbale fra il Comune e l'Appaltatore.

Non è prevista alcuna anticipazione del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai sui mezzi, a persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbliga di rilevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare da terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite.

Più particolarmente, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente a proprio totale ed esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.

ARTICOLO 23 - ASSICURAZIONE

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze concernenti l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Assuntore, anche se eseguite da parte di terzi.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'accertamento danni sarà effettuato dall'Appaltatore alla presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, l'Appaltatore provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo d'immediato reintegro.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni conseguenti a perdite di materiali, attrezzi o opere provvisoriale, a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi d'infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Comune o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici e ai loro impianti, attrezzature e arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Comune stesso.

L'Appaltatore, inoltre, assicura che il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Comune da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

L'Appaltatore deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, pena la revoca del contratto idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, con primaria compagnia che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o animali, persone, nonché ai terzi ed all'Ente, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. nell'espletamento del servizio, per una somma globale assicurata non inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni di euro) con i massimali non inferiori a come di seguito suddivisi:

1. per sinistri euro € 1.000.000,00 (un milione di euro);
2. per persone € 2.000.000,00 (due milioni di euro);
3. per danni a terzi € 3.000.000,00 (tre milioni di euro)

per tutta la durata dell'appalto.

La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà del Committente o di terzi e detenute o affidate in consegna al Committente, compresi i beni di proprietà degli amministratori, dei dipendenti e di chi altro partecipi anche occasionalmente all'attività del Committente.

La garanzia si estenderà inoltre ai danni subiti dall'Appaltatore a causa di danneggiamenti ai beni di proprietà del medesimo o da lui detenuti dovuti ad eventi di forza maggiore quali incendi, scoppi, atti vandalici, sabotaggi e catastrofi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti alla propria attività, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona. Tale polizza dovrà coprire anche la Responsabilità civile incombente all'Appaltatore per danni indiretti e per inquinamento accidentale.

I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del contratto e deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'A.C. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

Le coperture assicurative dovranno essere operanti fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'Appaltatore fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al precedente punto, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il costo della suddetta garanzia e da ritenersi completamente ricompreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo e di esclusiva imputazione all'Appaltatore.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti sia nei massimali, proporzionalmente a eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

La polizza dovrà assicurare l'impresa per tutta la durata del contratto; a comprova dell'operatività della copertura l'impresa dovrà trasmettere, entro quindici giorni dal pagamento dei premi le relative quietanze rilasciate dalla compagnia assicuratrice. Il mancato invio delle quietanze o, comunque, la mancata operatività della polizza assicurativa comportano grave inadempimento e sono causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Assuntore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Le polizze debbono contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi nessuno escluso e non dovranno contenere percentuali di franchigia.

Le polizze, o eventuali loro appendici, dovranno essere vincolate a favore del Comune di Ercolano e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

Le polizze RCT ed RCO devono essere prodotte e depositate in originale agli atti del Comune di Ercolano prima della stipula del contratto o della consegna anticipata del servizio, e comunque, entro i termini che saranno comunicati dal Committente.

Le polizze R.C. automezzi utilizzati dall'Appaltatore nell'espletamento dei servizi devono essere depositate in copia conforme agli atti del Comune.

ARTICOLO 24 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'impresa sarà tenuta a seguire le disposizioni impartite dal Referente Unico. Il Referente, anche avvalendosi dei Dirigenti – datori di lavoro per i singoli Settori comunali, controllerà che i servizi previsti dal presente capitolato siano eseguiti nei tempi e nei modi prescritti dal progetto tecnico presentato in sede di gara.

Eventuali inadempienze od irregolarità nell'esecuzione del servizio saranno segnalate, tempestivamente, anche via fax o e-mail, all'impresa che dovrà provvedere, tempestivamente, all'eliminazione del disservizio.

In caso di contestazione il Referente Unico potrà richiedere l'intervento tempestivo del responsabile operativo dell'impresa che provvederà ad assumere tutte le iniziative del caso.

ARTICOLO 25 - PENALITÀ

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comminare all'impresa, per mancata effettuazione del servizio, o per l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui al progetto offerto, le penali indicate di seguito.

Qualora a seguito di controlli da parte del RUP ovvero su segnalazione dei Responsabili del Comune si rilevino anomalie o disservizi rispetto alle frequenze, tempistiche o qualità delle prestazioni previste, il Comune invierà contestazione a mezzo pec all'Appaltatore indicando la descrizione del disservizio, il tempo entro cui provvedere alla risoluzione del medesimo e l'importo della penale che sarà applicata qualora non adempia secondo le prescrizioni inviate.

Scaduto tale termine il Comune procederà all'applicazione della penale prevista.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di risolvere il disservizio contestato dovrà, entro il termine indicato nella contestazione, comunicare per iscritto le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato e persista il disservizio oggetto della contestazione, il Comune procederà all'applicazione della penale prevista

L'importo delle penali, così come indicato nelle tabelle indicative sottostanti, sarà raddoppiato o triplicato in presenza rispettivamente di seconda o successive contestazioni per la stessa tipologia avvenute nell'intero arco di vigenza contrattuale.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le possibili penali, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c., sono strutturate come segue:

1. € 100,00 per ogni giorno, fino a massimo gg. 10, di ritardo nella esecuzione del programma di interventi previsto dal presente C.S.A. o nel calendario migliorativo indicato nell'offerta tecnica;
2. € 150,00 per ogni giorno successivo al 10° giorno di ritardo e fino al massimo al 15° giorno di ritardo nella esecuzione del programma di interventi previsto dal presente C.S.A. o nel calendario migliorativo indicato nell'offerta tecnica per ciascun edificio. Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre il quindicesimo giorno, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1457 c.c.;
3. € 300,00 – per ritardi ad intervenire a qualunque titolo superiori alle 24 ore rispetto alle date concordate;
4. da € 300,00 a € 1.000,00 per mancata esecuzione di una delle attività affidate in appalto in rapporto alla gravità della mancanza o per comportamento scorretto, non educato o irrispettoso del personale dell'affidatario.

Dopo la quinta inadempienza sarà facoltà del Committente considerare risolto *ipso iure* il contratto, senza che tale risoluzione possa far accampare alla Ditta appaltatrice diritti e pretese di sorta all'infuori del pagamento del corrispettivo dell'appalto sino al giorno della risoluzione.

Nell'ipotesi in cui, con riferimento all'appalto nel suo complesso, il numero dei giorni di ritardo accumulati sia superiore a 100 il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1457 c.c.

L'Amministrazione potrà compensare, senza obbligo di preventivo esperimento di azione giudiziaria, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti all'Assuntore a titolo di corrispettivo che sarà trattenuto, di norma, dalla liquidazione della mensilità successiva al verificarsi dell'inadempienza ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa e salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

L'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite e non esattamente eseguite, salva l'applicazione delle penali suddette e salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

ARTICOLO 26 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio nelle giornate previste dal calendario degli interventi immediatamente successivi alla data di decorrenza dell'affidamento o dal calendario di singoli interventi approvato dal Referente Unico, il responsabile operativo dell'impresa dovrà tempestivamente avvisare il citato referente che ha la facoltà di differire l'effettuazione dell'intervento ovvero può disporre per l'esecuzione in danno di cui all'articolo che segue.

ARTICOLO 27 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL'ASSUNTORE

Il Committente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Committente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 25 (Penalità) e 29 (Risoluzione del contratto) del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese e/o la rivalsa di cui ai comma precedenti, con una maggiorazione del 15% quale rimborso delle spese generali, sarà operata dal Committente con detrazione dal canone relativo al mese successivo in cui si è verificata l'esigenza di esecuzione d'ufficio o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato..



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi oggetto della presente gara è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, la società dovrà comunicare immediatamente al Comune ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Il contratto, che sarà stipulato, si risolverà di diritto e sarà facoltà del Comune chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

L'Impresa aggiudicataria all'atto della sottoscrizione del contratto, in ottemperanza a quanto disposto dal **protocollo di legalità** in materia di appalti sottoscritto il 01/08/2007 dal Prefetto di Napoli, dal Presidente Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco del Comune di Napoli, dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli e dall'ANCI Campania ed al quale il Comune di Ercolano ha aderito in data 9/01/2008 nonché dalla legge n. 136/2010, dichiarerà nuovamente ed espressamente di accettare le seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R.252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP). Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni.

Accetta, ancora, la risoluzione espressa del contratto che verrà immediatamente attivata dalla stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura di Napoli.

L'appaltatore si obbliga infine a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con suoi subappaltatori e subcontraenti relativi al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il Comune verifica l'inserimento di detta clausola nei contratti di subappalto e di subfornitura.

In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 L. n. 136/2010 e successive modificazioni.

ARTICOLO 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tutto rischio e danno dell'impresa aggiudicataria con riserva del risarcimento dei danni cagionati alla stazione appaltante, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.

Dopo la terza diffida per inadempienze (diffide formalmente rivolte), anche di natura diversa, si provvederà alla risoluzione del contratto. L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale, e degli obblighi concernenti la sicurezza indicati nel presente Capitolato determina l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

29.1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Il Committente procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all'impresa il risarcimento dei danni subiti, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Impresa;
- 2) cessazione, scioglimento o fallimento dell'Impresa;
- 3) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 4) venir meno, anche parzialmente, in capo all'Affidatario dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi e/o di quelli non posseduti ed avvalsi per la partecipazione alla procedura di gara;
- 5) grave imperizia o negligenza nel dare seguito agli obblighi del Capitolato e del Contratto tali da compromettere la regolarità del servizio o degli obiettivi prefissati ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- 6) sopravvenuta condanna passata in giudicato del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per uno dei reati di illecito amministrativo previsti dal d.Lgs. n. 231/2001;
- 7) le modificazioni soggettive della composizione del soggetto partecipante alla gara ed affidatario del servizio in caso che lo stesso sia una ATI e/o un Consorzio, salvo quanto previsto dalle norme in materia;
- 8) nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- 9) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.A.I.L. e I.N.P.S.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- 10) eventuali esclusioni contrattuali e/o rescissioni da parte di Pubblica Amministrazione a qualsiasi motivo prodotta anche su altro cantiere nell'ambito della Regione Campania;
- 11) vengano accertate da parte della stazione appaltante e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni gravi carenze di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- 12) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- 13) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 e smi;
- 14) il mancato mantenimento del deposito cauzionale definitivo e delle polizze assicurative per tutto il periodo di validità del contratto;
- 15) il raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali di cui all'art. 24 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione netto annuo;
- 16) in tutti gli altri casi di cui alla presente documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata;
- 17) cancellazione dalla "with the list" prefettizia.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Comune non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nelle predette ipotesi il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione mediante nota raccomandata a.r., o a mezzo posta elettronica certificata, ai recapiti indicati in sede di gara, incamerando la cauzione a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di risoluzione il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto. Il Comune avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, e di operare le conseguenti operazioni contabili.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Commissionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

E' facoltà del Commissionario domandare la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità a eseguire il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1672 del Codice Civile.

Il Committente in fase di esecuzione del contratto, comunicherà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici le violazioni contrattuali riscontrate in capo all'Appaltatore di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10/01/2008.

Nelle ipotesi di cui ai punti 12) e 13) la stazione appaltante applicherà, inoltre, le penali previste dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'I.A., la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In caso di nuovo appalto, quest'ultimo avverrà in danno e a spese dell'I.A. inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto della stazione appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

L'Affidatario decaduto sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che la Stazione Appaltante non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 30 – RECESSO

La Committente si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- laddove l'Affidatario si renda colpevole di frode, grave negligenza o grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante.

Nei casi sopra citati la Committente farà pervenire all'Affidatario apposita comunicazione scritta assegnando almeno sette giorni naturali e consecutivi per adempiere agli obblighi di Capitolato.

Decorso detto termine senza che l'Affidatario abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, la Stazione Appaltante procederà a diffidare l'Affidatario ad adempiere agli obblighi contrattuali, assegnando un ulteriore tempo perentorio per detti adempimenti; trascorso tale ulteriore termine il contratto si intende risolto di diritto. In seguito allo scioglimento del contratto per colpa dell'Affidatario la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In caso di indisponibilità di tutte le imprese che seguono l'ordine in graduatoria, e quindi, nel caso di necessità di nuovo appalto, quest'ultimo avverrà in danno e a spese dell'Affidatario inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

L'Affidatario decaduto sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che la Stazione Appaltante non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per il periodo strettamente necessario all'affidamento del servizio ad altro operatore economico.

Il Commissionario è tenuto, inoltre, all'accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio. In tal caso, sarà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

Il Commissionario può richiedere il recesso del contratto in caso d'impossibilità a eseguire la prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Per quanto qui non indicato si rinvia all'art.109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 31- RIFUSIONE DANNI E SPESE

Il Commissionario dovrà rifondere al Committente le sanzioni a questa comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi in appalto, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare il deposito cauzionale di cui la stazione appaltante si è avvalsa entro quindici giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa.

Fatta eccezione per l'I.V.A., a carico dell'Amministrazione, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a esclusivo carico dell'Assuntore.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

ARTICOLO 32 - FALLIMENTO O GRAVE IMPEDIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE.

Il Commissionario si obbliga per sé, per i propri eredi e aventi causa.

In caso di fallimento del prestatore del servizio, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avverrà lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa e consorzi ordinari di operatori economici, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa e consorzi ordinari di operatori economici, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Trova applicazione l'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 33 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo posta elettronica certificata, o a mano, all'Ufficio protocollo del Committente (in quest'ultimo caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare apposita ricevuta).

ARTICOLO 34 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

L'Affidatario non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art.106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 35 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s'informa che:

- i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalle Amministrazioni delegante e delegata anche con l'uso di procedure informatizzate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, esclusivamente in funzione e per finalità attinenti la gara e saranno conservati presso le sedi competenti;
- il conferimento ed il trattamento dei dati previsti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara e pertanto la presentazione dell'istanza di partecipazione sarà intesa quale manifestazione di consenso al trattamento;
- agli interessati sarà comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Leg.vo 196/2003;



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- d. l'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che ne facciano richiesta nonché agli Enti previdenziali ed assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- e. titolare del trattamento è il Comune di Ercolano (NA). Tutte le attività successive all'aggiudicazione, dalla stipula del contratto verranno espletate dal Comune di Ercolano (NA).

L'Appaltatore e i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 36 - REVISIONE DEL PREZZO

Il corrispettivo dell'appalto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ARTICOLO 37 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 105 del D.Lgs. n. 56/2016 e ss.mm. ed ii.

Le Ditte partecipanti all'appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto intendano servirsi del subappalto, devono indicare in sede di offerta la volontà di servirsi del subappalto ed indicare il/i servizio/i e/o la/le prestazione/i o parte di essi che intendono subappaltare. Nel caso di mancata indicazione, all'atto dell'offerta, della volontà di servirsi del subappalto, non si procederà all'autorizzazione per lo stesso.

Il Contraente dovrà consegnare all'Ente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

In caso di subappalto autorizzato, l'Amministrazione appaltante corrisponderà il compenso relativo direttamente all'Appaltatore che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Contraente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non trasmetta, nel termine indicato, le fatture quietanzate del subappaltatore si sospenderà il successivo pagamento nei propri confronti; in tale ipotesi l'Appaltatore, è obbligato alla prosecuzione del servizio.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

L'affidamento in subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché lo stesso resta comunque unico e solo responsabile verso l'Amministrazione Committente, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

Il Comune di Ercolano è estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e subappaltatore e quest'ultimo non potrà sollevare eccezione di alcun tipo nei confronti del Comune che attengono al suo rapporto con l'appaltatore o all'espletamento del servizio oggetto del subappalto.

Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 38 - EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del contratto.

ARTICOLO 39 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal Contraente o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva dell'Ente, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. Il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto. L'Affidatario garantisce di non violare per nessun titolo diritti e ragioni di terzi, manlevando in ogni caso l'Ente da qualunque perdita, danno, o conseguenza economica derivanti da violazione di diritti di terzi ed



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese legali e giudiziarie, ivi comprese quelle dell'Ente medesimo.

ARTICOLO 40 – NORMATIVA AMBIENTALE

L'Affidatario si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere All'Affidatario documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale. L'Affidatario che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti eventualmente prodotti in conformità alla normativa vigente e sotto la sua piena responsabilità in quanto considerato detentore e/o produttore ai sensi dell'art 183 del suddetto D.Lgs..

ART. 41 CONTROVERSIE

A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Campania – Napoli – Piazza Municipio, 64, 80126 Napoli, entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione a norma dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- per quanto attiene ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, dalla pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 50/2016;
- per quanto attiene ai provvedimenti di aggiudicazione definitiva, nonché di stipula del contratto, dalla ricezione delle relative comunicazioni, di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto ritenuto lesivo.

Per ogni controversia concernente l'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario.

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dal Contratto che sarà stipulato, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 205 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai Contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Comune si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto non conterrà clausola compromissoria. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo e inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Al fine di garantire il buon andamento dell'esecuzione del contratto, il presente Capitolato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario s'impegnano a inserire nel contratto la suddetta clausola.

41.1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Ercolano e l'Affidatario derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all'A.G.O.

Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Napoli.

E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

E' applicabile l'art. 211 del d.lgs. n° 50/2016.

ARTICOLO 42 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, sono considerati riservati e come tali trattati.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Al contempo anche il Comune assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

Con riferimento alle attività ed ai rapporti successivi all'aggiudicazione, nel rispetto del regime operativo della sicurezza nell'accesso e nelle transizioni di dati, l'Appaltatore si obbliga ad assicurare la segretezza e la confidenzialità di tutti i dati e di tutte le informazioni di cui possa venire in qualsiasi modo a conoscenza nel corso ed in ragione del rapporto contrattuale con il Comune, ovvero, a titolo di esempio, di dati, informazioni, ovvero, più in generale, della documentazione e del materiale del Comune.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti o messi a disposizione dal Comune di Ercolano.

È comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Comune di Ercolano.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie e ad acquisire le garanzie del caso necessarie e opportune, per garantire il rispetto di tali obblighi di riservatezza, sicurezza e confidenzialità, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività che implichi rapporti con terze parti con cui egli possa organizzare la prestazione contrattuale.

L'Appaltatore deve assicurare che i dati e i materiali sopra citati ricevano in ogni caso un livello di cura e protezione assolutamente idoneo a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

L'Appaltatore, quindi, nei confronti dei dati in qualsiasi modo acquisiti in virtù delle attività di cui al presente capitolato, è tenuto, sotto la sua responsabilità:

1. a non utilizzare detti dati per fini diversi ed ulteriori da quelli dell'adempimento degli obblighi contrattuali qui in oggetto, sia commerciali che non commerciali, propri o di terzi;
2. a non comunicare e/o comunque a non rendere noti e/o non cedere a Terzi detti dati, né divulgarli in alcun modo né in qualsivoglia forma, nonché a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo a qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del servizio.

Tali doveri di riservatezza devono intendersi a tempo indeterminato. Nel caso di violazione di tali obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di ogni eventuale danno eventualmente subito dal Comune – ivi inclusi eventuali danni d'immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il Comune da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da terzi in conseguenza di tale violazione dell'obbligo di riservatezza.

Il Comune potrà sempre, nel caso si verifichi una simile violazione, valutarne discrezionalmente il grado di gravità: qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il Comune avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto.

ARTICOLO 43 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI APPALTO

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse via pec all'Aggiudicatario.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Comune si riserva di valutare, di volta in volta a seconda del contenuto della comunicazione, il mezzo di trasmissione più idoneo da utilizzare.

Le comunicazioni relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate sempre via pec.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate al Dirigente titolare del procedimento – Dirigente settore Affari generali e Pianificazione entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

Sono fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da singoli articoli del presente Capitolato.

ARTICOLO 44 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto o in parte, lo svolgimento del Servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

Per nessuna ragione L'Affidatario può sospendere il Servizio per decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniera difforme a quanto stabilito o eseguirlo in ritardo.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione di diritto del Contratto per fatto dell'Affidatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo di raccomandata A/r o pec, non abbia ottemperato.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ARTICOLO 45 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, risultante dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 46 - STIPULA CONTRATTUALE. PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO- RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Ercolano, in qualità di Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e pianificazione entro 30 giorni. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Successivamente verrà stipulato con l'Amministrazione il contratto di appalto. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione non prima di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo, registrazione, diritti di segreteria e ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del Commissionario.

Sono, altresì, a carico del Commissionario tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, e quelle per analisi, collaudo, materiali prelevati per i campioni, trasporto, tasse e imposte, ad eccezione dell'I.V.A.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione delle prestazioni anche in pendenza del contratto, nei termini di legge e previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il Dirigente del Settore Affari Generali autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento.

E' fatto sempre salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

Per quanto qui non indicato si rinvia all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 47 - NORME DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Infine, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi locali integrativi degli stessi in vigore nella località in cui si svolgono i presenti lavori e a garantire la regolarità contributiva.

L'impresa appaltatrice con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'interpretazione delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso si applicano gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la società affidataria rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale

ARTICOLO 48 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDO E ALTRI OBBLIGHI

La ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese di pubblicazione del presente bando, in conformità a quanto disposto dall'articolo 216, comma 11. del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



Città di Portici



Città di Ercolano



Città di San Giorgio a Cremano



Città di San Sebastiano al V.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese le spese contrattuali.

Nessun obbligo graverà sul Comune per il personale assunto dalla ditta aggiudicataria, che dovrà essere provvisto di tessera di riconoscimento ed uniforme.

La ditta aggiudicataria è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la ditta aggiudicataria ed il personale assunto, e nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi ragione o titolo.

ARTICOLO 49 - DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta assume in proprio ogni e qualsiasi onere, rischio e responsabilità derivata dall'esecuzione del servizio nei confronti del proprio personale e verso terzi. Fra il personale della Ditta e l'Ente non si configura alcun rapporto di lavoro. La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie cura e spese e sarà direttamente responsabile della dotazione di vestiario e attrezzature del proprio personale utilizzato per l'esecuzione del servizio.

Il personale dell'Aggiudicatario nello svolgimento del servizio affidato presso le sedi del Comune è tenuto ad indossare un tesserino di identificazione conforme alle disposizioni vigenti in materia.

In caso d'inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione stessa contesterà all'aggiudicatario l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui corrispettivi dovuti, accantonando tale somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'aggiudicatario delle somme accantonate sarà effettuato solo quando, sempre da parte dell'Ispettorato del lavoro, sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata comunque definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'aggiudicatario non potrà porre eccezioni, né avrà titoli a risarcimento di danni.

Qualunque modifica od integrazione al presente capitolato ed ai suoi allegati può avere effetto e può essere approvata soltanto mediante apposito atto.

Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia per quanto applicabili:

- Alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi,
- Al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
- Alle norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, contenute nei RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni,
- Al D. Lgs. 81/08, e ss.mm.ii.

Qualora nel corso delle operazioni fossero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposito contratto a parte ove ne ricorrano le condizioni di legge.

L'impresa appaltatrice con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso si applicano gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.